

N.93/2013 R.G.Conc.Prev.



IL TRIBUNALE DI MONZA

Sezione Fallimentare, riunito in camera di consiglio, così composto:

Dott.Mirko BURATTI - Presidente

Dott.ssa Caterina GIOVANETTI – Giudice

Dott.ssa Cinzia FALLO – Giudice relatore

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Visto il ricorso per l'ammissione alla procedura di Concordato Preventivo ai sensi e per gli effetti dell'art.160 legge 16 marzo 1942 n.267, così come modificato dall'art. 2 della legge di conversione n.80/2005, presentato in data 21 febbraio 2014 da

BT.T SRL, con sede legale in Giussano(MB), via G.Pascoli,n.44(C.F.00861630150),in persona dell'Amministratore, Sig.Giuseppe Fumagalli,nato a Trezzo sull'Adda il 7.02.1959, rappresentata e difesa in forza di procura in calce al ricorso dall'Avv.Marco Corbetta ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo,in Giussano, Via Prealpi,n.13/a;

rilevato, in ordine alla legittimazione, che il ricorso per la presentazione della domanda di concordato è sottoscritto dall'Amministratore,a ciò autorizzato con delibera assunta in data 30.09.2013 per Notaio Dott.Luigi Roncoroni, Notaio in Desio, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, rep.154347/atto n.26940 registrato in Desio in data 9.10.2013 al n.10088 (cfr. doc.1 allegato al ricorso ex art. 161 VI comma L.F.) ;




ritenuto che sussista la competenza del Tribunale adito poichè la sede dell'impresa si trova in Giussano, città ricompresa nel circondario del Tribunale di Monza, territorialmente competente ad emettere la sentenza dichiarativa ex art.9 l.F.;

rilevato, sotto il profilo soggettivo, che non sussistono più i molteplici requisiti soggettivi di meritevolezza previsti dall'art.160, comma 1, L.F. che è stato sostituito da altro testo e, quindi, che il suindicato accertamento della legittimazione del richiedente esaurisce, sotto tale profilo, il controllo che il giudice è chiamato ad eseguire;

considerato che tra le condizioni soggettive di ammissione risultano evidenziate, dal nuovo tenore dell'art.160, comma primo, L.F. solo la qualifica di imprenditore in capo al richiedente (e sul punto l'impresa - costituita in data 31 ottobre 1972, regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese ed avente come oggetto sociale l'attività di trancitura, tintoria e lavorazione in genere del legname - è senza dubbio un imprenditore commerciale sottoponibile al fallimento ai sensi dell'art. 1 L.F., nella sua versione ulteriormente riformata dal decreto correttivo n.169 del 2007, in quanto ha indicato nella sua domanda un attivo che supera di gran lunga la soglia dei 300.000 euro fissata dall'art. 1 L.F. e pari, al 31 dicembre 2012, ad Euro 5.372.805 e ricavi per Euro 1.150.692 (cfr. bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012, doc.2 allegato al ricorso); constatato, inoltre, che la stessa ha indicato nella sua domanda un ammontare di debiti pari ad oltre Euro 5.000.000,00 ben superiore, quindi, alla soglia dei 500.000 euro fissata dalla legge sempre nel menzionato art. 1 l.F.;

rilevato che l'ulteriore circostanza richiesta dal legislatore, ossia che l'imprenditore si trovi anche in una situazione di crisi imprenditoriale, è altrettanto pacifica poichè la stessa proponente afferma che la società, la quale opera dagli anni 70, è diventata un'azienda leader nella produzione di tranciati naturali, divenendo progressivamente, nel panorama nazionale della produzione del mobile e dell'industria d'arredo, uno dei poli più importanti d'Italia, la cui produzione è realizzata all'interno di uno stabilimento di proprietà che si sviluppa su un'area di circa 6.000 metri quadrati coperti; nel corso dell'ultimo quinquennio, caratterizzato dalla nota congiuntura economica negativa che ha colpito i mercati nazionali, la società, anche a causa dell'invasione dei prodotti "low cost" in arrivo dai mercati emergenti (prodotti a basso costo contrassegnati da marchi quali ad esempio IKEA), nonché dall'aumento dei costi delle materie prime, ha risentito di un massiccio calo dei volumi delle




vendite, legato alle incertezze che il sistema finanziario mondiale ha diffuso sia tra gli operatori economici, sia tra i consumatori e che ha avuto come effetto la tendenza delle imprese a delocalizzare la produzione in altre aree del mondo; da ultimo, tra le cause ed origini della crisi, deve includersi l'incendio al macchinario cd. all'essiccatoio stirante di proprietà della ricorrente, occorso nel febbraio 2012, ed il mancato indennizzo, ad oggi, da parte della Compagnia Assicuratrice; la società, consapevole della gravità della crisi globale, si è impegnata a ricercare sul mercato investitori interessati a subentrare e/o rilevare l'azienda, in tutto o in parte, al fine di salvaguardare l'occupazione e preservare i valori aziendali e/o l'immobile della stessa, ma le trattative non hanno sortito esito positivo; ha, poi, messo in atto una serie di azioni volte a contenere i costi operativi (riduzione del personale) e, quanto all'aspetto finanziario, a consolidare alcuni debiti, attraverso la rinegoziazione (prolungamento) delle scadenze; ciò nondimeno, il persistere della crisi globale, la progressiva e repentina contrazione del volume d'affari nel corso dell'ultimo periodo e dei margini, unita alla ridotta funzionalità del macchinario cd. essiccatoio stirante, hanno di fatto impedito qualsiasi progetto di ristrutturazione e di rilancio, inducendo la società a considerare l'opportunità di presentare domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo;

rilevato che la richiedente ammette, dunque, di trovarsi in uno stato di crisi portato dalla propria situazione patrimoniale, economica e finanziaria che determina una vera e propria situazione di insolvenza e l'impossibilità di riavviare l'attività d'impresa; tale consapevolezza emerge dalla decisione adottata nell'ottobre 2013 dall'organo amministrativo della Società di presentare la domanda di preconcordato ai sensi dell'art. 161, comma 6, L.F., conferendo all'Amministratore i poteri per accedere a procedure concorsuali;

rilevato che tra le condizioni oggettive richieste per l'ammissione alla procedura vi deve essere la predisposizione di un piano, dal contenuto vario ed elastico, che supporti la proposta e risulta essere l'elemento focalizzante della successiva relazione del professionista, che va predisposta al fine di convincere i creditori a prestare la loro adesione alla proposta stessa;

preso atto che il piano prevede il pagamento integrale delle spese di procedura, dei creditori privilegiati e dei creditori chirografari (non suddivisi in classi) nella percentuale del




44,59%, nonché dei creditori chirografari postergati al soddisfacimento degli altri creditori sociali, per finanziamento soci e debiti verso l'amministratore;

evidenziato che il piano, di tipo esclusivamente liquidatorio, è stato positivamente articolato e consiste nel soddisfacimento della massa creditoria concordataria aventi titolo, nella misura sopra indicata, attraverso la messa a disposizione di quanto realizzabile dalla liquidazione delle attività aziendali (comprendenti: il compendio immobiliare di proprietà, in parte locato a terzi, in Giussano, via G.Pascoli, stimato in Euro 3.800.000, cfr. perizia giurata in atti dell'Arch.Daniele Ceppi, doc.9 allegato alla domanda; macchinari, attrezzature industriali ed altri cespiti materiali), nell'incasso dei crediti commerciali vantati verso i propri clienti(esposti per Euro 377.959 ed in buona parte già incassati successivamente al deposito della domanda di preconcordato) e dei crediti diversi(riferiti in massima parte a rimborsi assicurativi conseguenti al sinistro subito), nonché dalle disponibilità liquide presenti sul conto della procedura e ammontanti, alla data del 15 febbraio 2014, ad Euro 146.110(in conseguenza dell'incasso dei crediti commerciali intervenuto nelle more del deposito della domanda di concordato);

che la società ha affermato che la situazione economico – patrimoniale di riferimento è quella alla data del 22 ottobre 2013(aggiornata poi alla data del 31 dicembre 2013);ha precisato che le poste dell'attivo sono state valutate in base a criteri prudenziali e cautelativi valori di realizzo, laddove non vi è certezza sull' ammontare delle stesse, mentre le voci del passivo sono state accolte al pieno valore nominale e sono state integrate con appostazioni per oneri e rischi futuri, spese di procedura ed ulteriori passività;


specificamente, ha evidenziato che:a) per quanto concerne il valore del compendio immobiliare di proprietà della BT.T. Srl (trattasi di unità produttiva industriale, sita in Comune di Giussano, via Pascoli/Brunati, come esattamente descritta nella perizia estimativa giurata, allegata, dell'Arch.Daniele Ceppi)a fronte del valore dello stesso indicato dal perito in apposita perizia giurata in Euro 3.800.000(cfr. allegato 9), al netto del relativo fondo di ammortamento,dopo un abbattimento forfettario del 23% del più probabile valore di mercato identificato in Euro 4.996.675, lo stesso è stato ulteriormente e prudenzialmente ridotto dalla ricorrente dell'importo di Euro 300.000, al fine di esporre in domanda un valore del bene compatibile non solo con le particolari condizioni del mercato immobiliare locale,



ma anche con i tempi di realizzo dell'attivo postulati in ricorso(cfr. pag.12 domanda) e stimato in Euro 3.500.000; b)quanto agli altri beni di proprietà, impianti generici e specifici, macchinari ed attrezzature industriali strumentali all'attività di trancitura, oltre ad un'autovettura, la ricorrente ha ricevuto una proposta irrevocabile d'acquisto da parte della ditta TRADEMAK srl(cfr..doc.8 allegato al ricorso) di tutti i macchinari ed impianti industriali in uso all'azienda per il corrispettivo complessivo di Euro 300.000, con un valore iscritto a piano di compressivi Euro 310.000, salvo diverso e miglior realizzo che si dovesse riuscire ad ottenere in corso di procedure competitive;c)i crediti commerciali esposti per Euro 377.959 sono stati già in parte incassati, come sopra indicato,limitando l'alea del realizzo sul minor ammontare di Euro 198.624, di cui Euro 143.063 sono attribuibili al debitore Vierre Tranciati Srl, derivante da regolari forniture e lavorazioni eseguite: tale credito- pur oggetto di una pretesa compensazione da parte di Vierre Tranciati Srl con il credito dalla stessa preteso per danni merce a seguito dell'incendio- sarà oggetto di recupero forzoso, stante l'illegittimità dell'annunciata compensazione legale;d) il credito per fatture da emettere iscritto per Euro 141.018 si riferisce alle fatture che dovranno essere emesse sino al 30.09.2016, data di scadenza dei contratti di locazione di una porzione del compendio immobiliare di proprietà, in Giussano, ed il credito per rimborsi assicurativi di Euro 136.394 corrisponde al danno subito da BT.T. ed accertato in sede di ATP(Tribunale di Monza-procedimento n.7543 R.G.) per iniziativa della Compagnia Assicuratrice del terzo danneggiato;

rilevato che le passività sono state esposte in complessivi Euro 5.038.705(cfr. pag.18 domanda) e la società ha evidenziato che nella valutazione del passivo si è tenuto conto di ogni possibile sopravvenienza legata anche ai tempi di procedura(accantonamento degli interessi legali per 18 mesi sia per i professionisti che per gli artigiani; accantonamento di sanzioni ed interessi, conteggiati sino al 30.06.2015, sia per i debiti previdenziali che tributari; previsione di un fondo imposte differite IRES ed IRAP di Euro 250.000 conteggiato sulle plusvalenze che si genereranno dalla cessione dell'immobile sociale, al netto delle perdite fiscali; per spese professionali e perizia ante procedura e per spese di procedura);inoltre, la ricorrente ha previsto un fondo spese prededucibili per la gestione societaria(tramite il compenso dell'amministratore, del consulente per le formalità contabili,

5




civiltiche e fiscali), e di stanziare un fondo rischi(per sopravvenienze sempre possibili) che include gli interessi per i creditori privilegiati, le imposte future IMU/TARES sull'immobile, i premi assicurativi, gli stipendi dei due dipendenti in forza sino al 28.02.2014, i costi generali ed un fondo spese legali per il recupero dei crediti(cfr. pag.22);

rilevato, dunque, che il debitore ha configurato il realizzo di attività per Euro 4.466.855 a fronte di un fabbisogno concordatario valutato in Euro 5.038.707 a mezzo del quale la società stima di poter procedere al pagamento integrale delle spese di procedura, quantificate in Euro 287.476 e riferite ai compensi professionali(commisario, liquidatore, consulenti vari che hanno partecipato alla formazione del piano concordatario) e dei creditori privilegiati quantificati in Euro 3.598.168 ed al pagamento dei creditori chirografari(non suddivisi in classi) in una percentuale pari 44,59 quantificati in Euro 480.886;oltre che dei creditori chirografari postergati al soddisfacimento degli altri creditori sociali, quantificati in Euro 305.384;

quanto alla tempistica la ricorrente ha specificato che i tempi di pagamento coincidono con la liquidazione dei cespiti e vengono indicati in 12 mesi dall'omologa del piano ed il conseguente pagamento, con il definitivo incasso dell'attivo concordatario derivante dalla cessione del compendio immobiliare di tutti i creditori prededucibili, privilegiati e chirografari, entro 15-18 mesi dalla presentazione del piano(cfr. pag.29);


rilevato, inoltre, che il ricorso è corredato dai documenti previsti dal testo vigente dell'art. 161 l.f. e ritenuta, pertanto, la regolarità formale della domanda;

letta la relazione del professionista,Dott.Paolomaria Pettinari, il quale - premesso di avere analizzato la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società alla data di riferimento del 22 ottobre 2013, tramite riscontro dei dati esposti nella stessa con i documenti e le scritture contabili, - attesta la veridicità e la correttezza dei dati contabili utilizzati dalla proponente per la predisposizione del piano concordatario(dando atto che quanto rappresentato dalla società rispecchia l'effettiva situazione economica, patrimoniale e finanziaria in cui la stessa si trova alla data di stesura della relazione); in particolare, *"le attività e le passività descritte risultano sufficientemente dettagliate e consentono l'immediata percezione dello stato di crisi in cui l'azienda si è venuta a trovare"*(cfr. pag.46);

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a final horizontal stroke with a small hook at the end.

il professionista attesta, inoltre, la fattibilità del piano su cui si basa la proposta, affermando che i valori dell'attivo sono di fatto quasi integralmente riconducibili al valore dell'immobile di proprietà(fabbricato industriale), che è stato determinato sulla base di una perizia redatta da un professionista abilitato il quale per l'attribuzione del valore "... *ha tenuto in considerazione sia il momento di crisi del settore immobiliare effettuando una riduzione "ex ante" di quelli che sono i valori medi di riferimento basati su indagini territoriali, inchieste presso le agenzie immobiliari sul territorio e mediante analisi dei valori OMI ed, infatti, rispetto a tali valori ha effettuato una riduzione del valore al mq.del 15% Lo stesso perito ha ritenuto di tenere in considerazione una ulteriore riduzione forfetaria che tiene altresì conto del gravame di tempi e modalità circa il fatto che il realizzo del valore di tale complesso avvenga mediante asta giudiziaria... ha proceduto a ridurre di un ulteriore 23%*"(cfr. pag.21 attestazione);ha inoltre specificato che ciò nonostante, il valore di realizzo è stato ricondotto dall'amministratore unico al valore di presunto realizzo, ai fini della proposta concordataria, ad Euro 3.500.000, considerato ragionevole e coerente; in relazione ai crediti commerciali parimenti ne constata la prudente valutazione;

che, pertanto, lo stesso conclude per la fattibilità del piano, pur evidenziando quale unica problematica quella relativa ai tempi e modi della cessione dell'immobile di proprietà, alla luce dell'attuale congiuntura economica, con particolare riferimento alle condizioni in cui versa il mercato immobiliare; tuttavia evidenzia che le caratteristiche dell'immobile che ne consentirebbero il frazionamento in una massimo di 4 lotti nell'ambito dei vigenti strumenti urbanistici, il valore di stima assai prudentiale, che potrebbe rendere più appetibile l'immobile di proprietà di BT.T. rispetto ad altri similari in zone, anche non necessariamente limitrofe, costituendo, in tal caso, un investimento possibile da parte di operatori di mercato non necessariamente locali, nonché la coerenza della stima del valore dell'immobile rispetto al canone di locazione in corso, fanno ritenere la ragionevolezza dei tempi di realizzo dell'attivo concordatario, specificamente con riferimento al complesso immobiliare, peraltro supportata anche dal fatto che sono pervenute alla società, in data 17/02/2014 ed in data 20/02/2014, un'offerta di acquisto ed una manifestazione di interesse, indici di un reale gradimento ed interesse al complesso immobiliare stesso;

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a final vertical stroke with a small hook at the bottom.


rilevato che la relazione risulta redatta apparentemente secondo lo standard di controlli ed adottando la metodologia contabile che garantisce l'affidabilità minima richiedibile in questa fase e considerato che la stessa sarà comunque oggetto di successivi controlli da parte del commissario;

ritenuto che, nell'ambito degli accertamenti demandati al commissario, al fine della formazione consapevole ed informata del ceto creditorio, dovrà essere valutata comparativamente anche la convenienza dell'opzione proposta rispetto alle altre alternative percorribili, ed in particolare rispetto a quella fallimentare, ed alle potenzialità di recupero della stessa: sul punto vale, peraltro, la pena precisare che la convenienza, per l'intero ceto creditorio, della procedura di concordato preventivo rispetto alla procedura di fallimento, è già stata oggetto di esame e valutazione da parte della proponente, la quale ha affermato che la stessa risponde anche a questo requisito; specificamente, è stato evidenziato che la proposta presenta vantaggi rispetto ad una soluzione fallimentare: in particolare, la dismissione del patrimonio immobiliare con tempistiche indiscutibilmente brevi di esecuzione, supportate dalle manifestazioni d'interesse pervenute alla società nelle more della presente procedura (cfr. offerta d'acquisto di una porzione del capannone per il prezzo offerto di Euro 1.500.000, doc.18 allegato alla domanda) rispetto alla liquidazione fallimentare, con conseguente mantenimento in capo agli assets aziendali del loro valore intrinseco; inoltre, la convenienza appare evidente anche sotto il profilo del "quantum" della soddisfazione del credito in quanto la proposta si ritiene possa consentire il pagamento di una percentuale di credito superiore a quella potenzialmente conseguibile con la procedura fallimentare, oltre che addirittura superiore anche a quanto previsto nel piano concordatario, ove (com'è verosimile) parte dei fondi appostati dovessero risultare eccessivi, con conseguente proporzionale aumento della percentuale riconosciuta alla massa;

ritenuto, dunque, preso atto che la documentazione richiesta dalla legge risulta completa e che la stessa è regolare come imposto dalla legge per l'emissione del decreto di ammissione;

visto il parere favorevole del Pubblico Ministero in data 24 febbraio 2014;

preso atto del parere favorevole del Commissario Giudiziale provvisorio, in data 4 marzo 2014, la quale si è espressa nel senso che le percentuali così come indicate dovrebbero

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a central vertical stroke. The number '8' is written in the center of the signature.

essere confermate, riservandosi in ogni caso di effettuare ulteriori valutazioni nel proseguo delle attività di controllo;

ritenuto, pertanto, che sussistano tutte le condizioni previste dagli artt. 160, 161 e 163 L.Fall. per l'apertura della procedura di concordato;

PER QUESTI MOTIVI

I. Dichiara aperta la procedura di Concordato Preventivo della società BT.T.S.R.L. , con sede legale in Giussano (MB), via Pascoli (C.F. 00861630150)

II. Delega alla procedura di concordato la dott.ssa Cinzia Fallo;

III. Nomina quale Commissario Giudiziale la Dott.ssa Elena QUADRIO, con studio in Monza, via P. Longhi, n. 21 (C.F. QDRLNE61L61F704F);


IV. Ordina la convocazione dei creditori dinanzi al giudice delegato in data 8 luglio 2014, ore 12:45, fissando il termine di giorni 30 dalla data del presente decreto per la comunicazione dello stesso ai creditori sociali. Si avverte che le comunicazioni a questi ultimi devono essere eseguite ai sensi della recente legge sull'agenda digitale, n. 221/2012 di conversione del decreto n. 179 del 2012¹.

V. Dispone che nel termine di 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento la società depositi la somma di Euro 34.000 nella Cancelleria di questa Sezione per le spese della procedura (somma pari a circa il 20% di quelle preventivabili), effettuandone il materiale versamento sul conto corrente bancario da aprire presso Banco Popolare, intestato alla procedura e di cui farà consegna di ricevuta del versamento a mani del Cancelliere. Il saldo dovrà essere versato entro i successivi 180 giorni;

VI. Ordina che il presente decreto sia pubblicato e comunicato nei modi e nelle forme previste dall'art. 166 L.F., nonché sul sito Internet del Tribunale e sul quotidiano Il Sole 24 Ore.

¹ dopo la comunicazione dell'indirizzo PEC del commissario al Registro delle Imprese entro dieci giorni dalla nomina, va redatto l'avviso ex art. 171 L.F. che deve contenere:

1. la data dell'adunanza;
2. copia integrale della proposta di concordato e del decreto di ammissione;
3. l'indirizzo di posta elettronica certificata del commissario;
4. l'invito a ciascun creditore a comunicare entro il termine di 15 giorni l'indirizzo PEC al quale intende ricevere le comunicazioni, e solo ove lo stesso non sia comunicato né reperibile aliunde presso il Registro delle Imprese l'avviso che si provvederà a depositare le comunicazioni in cancelleria con effetto liberatorio).



Così deciso in Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile del Tribunale di Monza in data 18 marzo 2014.


Il Giudice estensore

Dott.ssa Cinzia Fallo



Il Presidente

(Dott. Mirko Buratti)



IL FUNZIONARIO
Dott.ssa Giuseppina DONATO

